

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2	TERMINI E DEFINIZIONI	2
3	CONDIZIONI GENERALI	2
3.1	FASI DI CERTIFICAZIONE.....	2
4	OBBLIGHI DEL FABBRICANTE.....	2
4.1	Accettazione delle condizioni	2
4.2	Accesso al sito	2
4.3	Presenza di osservatori di Enti di Controllo / Accredimento.....	2
5	PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DEL PROTOTIPO.....	2
5.1	CONDIZIONI GENERALI.....	2
5.2	DOCUMENTI DA PRESENTARE E AVVIO ITER CERTIFICATIVO.....	3
5.3	ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA.....	3
5.4	APPROVAZIONE DEL PROTOTIPO ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO	3
5.5	CONDIZIONI DI VALIDITA' DEL CERTIFICATO	3
6	CERTIFICAZIONE DEGLI ESEMPLARI SUCCESSIVI	4
6.1	RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	4
6.2	APPROVAZIONE DELL'ESEMPLARE SUCCESSIVO E RILASCIO DEL CERTIFICATO	4
7	MARCATURA	5
7.1	APPARECCHIATURE RIENTANTI SOTTO LA DIRETTIVA T-PED (CONFORMI A ADR/RID/ADN)	5
7.2	APPARECCHIATURE IMDG	5
8	SOSPENSIONE E REVOCA DEL CERTIFICATO.....	5
9	MODALITA' INVIO E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE	5
10	CONDIZIONI ECONOMICHE	5
11	CONTROVERSIE	5
12	RISERVATEZZA.....	5
13	DATA PROTECTION – REGOLAMENTO UE 679/2016	6
14	RICORSI	6
15	RECLAMI	6
16	ACCETTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO.....	6

Rev.	Descrizione	Redatto	Approvato	Data
6	Modifica punto 13 -. Data Protection	<i>P. Marchini / B. Grecchi</i>	<i>R. Cusolito</i>	Lug. 2018

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento stabilisce le modalità seguite da ITALCERT S.r.l. (di seguito denominata "ITALCERT") per la gestione delle attività di approvazione del prototipo in conformità alla direttiva 2010/35/UE (Recipienti a Pressione Trasportabili, in seguito denominata "Direttiva TPED") e IMDG CODE (di seguito denominato IMDG). Le modalità di attuazione dell'approvazione sono state definite tenendo conto delle pertinenti disposizioni stabilite nell'ADR/RID/ADN e IMDG.

Sono inoltre definite le modalità per le approvazioni dei modelli successivi al primo prototipo.

I paragrafi modificati rispetto alla revisione precedente del documento sono identificati con una barra laterale destra.

2 TERMINI E DEFINIZIONI

Agli effetti di questo Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Fabbricante: termine usato per indicare il soggetto che produce l'attrezzatura o l'insieme oggetto di certificazione.

Stabilimento: sito in cui il Fabbricante produce le attrezzature oggetto di verifica e certificazione.

Codice: ADR oppure RID oppure ADN oppure IMDG secondo il caso che ricorre

3 CONDIZIONI GENERALI

3.1 FASI DI CERTIFICAZIONE

L'approvazione del prototipo prevede le seguenti fasi generali:

- Presentazione e ricevimento della domanda corredata della documentazione richiesta;
- Valutazione della documentazione di progetto e sua approvazione;
- Verifica presso il sito del Fabbricante del processo di fabbricazione e del prototipo realizzato;
- Emissione, ad esito positivo, del certificato di approvazione del prototipo;
- Emissione della certificazione di conformità del prototipo;

L'approvazione degli esemplari successivi al prototipo prevede le seguenti fasi generali:

- Presentazione e ricevimento della domanda corredata della documentazione richiesta;
- Verifica presso il sito del Fabbricante sull'esemplare oggetto di valutazione;
- Emissione, ad esito positivo, del certificato di conformità del prodotto.

4 OBBLIGHI DEL FABBRICANTE

4.1 Accettazione delle condizioni

Il Fabbricante deve accettare le condizioni definite nel presente regolamento e nell'offerta redatta da ITALCERT.

4.2 Accesso al sito

Il Fabbricante deve consentire il libero accesso agli ispettori di ITALCERT sul luogo di fabbricazione o di immagazzinamento per consentire agli stessi di espletare le attività previste dai moduli applicabili.

Il Fabbricante, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s'impegna a fornire agli ispettori di ITALCERT le necessarie informazioni in merito agli eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui essi sono destinati ad operare, e assicura l'adozione di tutte le precauzioni possibili per la protezione della salute degli ispettori.

4.3 Presenza di osservatori di Enti di Controllo / Accredimento

Il Fabbricante si impegna a consentire l'accesso di osservatori designati dagli Enti di Controllo / Accredimento nello svolgimento dei propri compiti di controllo e monitoraggio delle attività svolte da ITALCERT in qualità di Ente di Certificazione e Ispezione. La presenza di tali osservatori avverrà sempre in accompagnamento a personale di ITALCERT. La notifica della presenza di tali osservatori potrebbe avvenire con preavviso minimo (meno di 3 giorni), senza che questo possa essere motivo di non accettazione da parte del Fabbricante della loro presenza. La mancata accettazione della presenza di tali osservatori da parte del Fabbricante determina la sospensione dell'iter di certificazione e la sua chiusura in caso di perdurare del diniego in questione.

5 PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DEL PROTOTIPO

5.1 CONDIZIONI GENERALI

Il Fabbricante, per attivare l'iter certificativo con ITALCERT, deve inviare una prima richiesta di offerta di certificazione contenente almeno i seguenti dati:

- nome e indirizzo del richiedente;
- indirizzo dello stabilimento ove è prodotta l'attrezzatura;
- tipo e descrizione dell'attrezzatura di cui è richiesta la certificazione, allegando un disegno;

– nome e qualifica della persona incaricata dei contatti con ITALCERT.
ITALCERT, previa verifica dell'applicabilità della richiesta, trasmette al richiedente un'offerta economica specifica e/o il tariffario standard ed il modello della domanda di certificazione (TPE01).

5.2 DOCUMENTI DA PRESENTARE E AVVIO ITER CERTIFICATIVO

Ad accettazione delle condizioni stabilite in offerta, il Fabbricante presenta la domanda a ITALCERT utilizzando l'apposito modulo predisposto (TPE01).

Con la domanda devono essere trasmessi i seguenti documenti, senza i quali l'iter di certificazione non potrà essere avviato:

- un elenco delle norme utilizzate per la progettazione e la fabbricazione;
- una descrizione del prototipo comprendente tutte le varianti;
- le istruzioni previste dalla colonna della tabella A del capitolo 3.2 del codice vigente o un elenco delle merci pericolose da trasportare per le attrezzature dedicate;
- la/le check list relativa/e alla verifica di tutte le disposizioni del codice
- uno o più disegni, comprendenti le dimensioni utilizzate per effettuare i calcoli, del prodotto, dell'equipaggiamento di servizio, dell'equipaggiamento strutturale e della marcatura e/o dell'etichettatura necessarie ai fini della verifica di conformità;
- le note, i risultati e le conclusioni di calcolo;
- l'elenco dell'equipaggiamento di servizio con i dati tecnici pertinenti e le informazioni sui dispositivi di sicurezza comprendenti il calcolo della portata di decompressione, se pertinente;
- l'elenco dei materiali richiesti dalla norma di costruzione utilizzata per ogni parte, sottoparte, rivestimento, equipaggiamento di servizio e di struttura, come le corrispondenti specifiche dei materiali o la corrispondente dichiarazione di conformità al codice;
- la qualificazione approvata del processo di giunzione permanente;
- la descrizione dei procedimenti di trattamento termico;
- le procedure, descrizioni, e rapporti di prova di tutte le prove pertinenti elencate nelle norme o nel codice ai fini dell'approvazione del prototipo e della fabbricazione.

5.3 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

A seguito dell'apertura della pratica, ITALCERT indica al Fabbricante il nominativo dell'ispettore incaricato delle attività ispettive.

Il Fabbricante ha il diritto di chiederne la sostituzione, entro 5 giorni, dandone motivata comunicazione scritta ad ITALCERT.

ITALCERT si riserva comunque la possibilità di sostituire successivamente le persone incaricate.

L'esito della valutazione della documentazione tecnica trasmessa dal Fabbricante ad ITALCERT viene comunicato al Fabbricante nel caso in cui essa risulti non completa o inadeguata rispetto ai criteri previsti dalla Direttiva TPED e/o dal codice.

Ad esito positivo della valutazione in oggetto il Fabbricante dovrà trasmettere ad ITALCERT la documentazione relativa alla sorveglianza di fabbricazione e alle prove sul prodotto. In particolare tale documentazione deve prevedere:

- i processi di fabbricazione comprendenti le procedure di prova;
- la documentazione di fabbricazione;
- la qualifica approvata degli addetti alla realizzazione delle giunzioni permanenti;
- la qualifica approvata degli addetti alle prove non distruttive;
- i rapporti di prova delle prove distruttive e non distruttive;
- le registrazioni dei trattamenti termici;
- i rapporti di calibrazione;
- i certificati dei materiali del prodotto ed eventuali sotto-parti;
- le dichiarazioni di conformità ed i certificati dei materiali dell'equipaggiamento di servizio;
- una dichiarazione di conformità comprendente la descrizione del prodotto e tutte le variazioni adottate rispetto all'approvazione del prototipo.

5.4 APPROVAZIONE DEL PROTOTIPO ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO

L'approvazione del prototipo prevede una visita presso la sede del Fabbricante per esaminare la correttezza della documentazione attestante il processo produttivo e le prove previste sul prodotto e per esaminare il prototipo realizzato.

A seguito di valutazione positivo, ITALCERT emette un certificato di approvazione del prototipo. Successivamente, a seguito di un completo riesame delle attività svolte, ITALCERT emette la certificazione di conformità del prodotto.

5.5 CONDIZIONI DI VALIDITA' DEL CERTIFICATO

Il certificato di conformità del prototipo ha una durata di 10 anni dalla data di emissione.

La sua validità è però vincolata alla dimostrazione da parte del Fabbricante di avere ottemperato alle modifiche che possono essere state apportate da successive edizioni del codice

Pertanto, in caso di nuove edizioni del codice successive al rilascio del certificato il Fabbricante dovrà richiedere a ITALCERT una revisione del certificato e un prolungamento della sua validità. Tale prolungamento di validità potrà richiedere, a seconda dei casi, la ripetizione delle verifiche di calcolo eseguite su un nuovo prototipo.

Il prolungamento della validità non modifica la data di scadenza originale.

Il certificato cesserà la sua validità e verrà revocato nei seguenti casi:

- a) il Fabbricante non abbia sottoposto a ITALCERT la revisione del certificato a seguito di aggiornamento del codice;
- b) Il prototipo oggetto del certificato non risulti più essere conforme in base ai nuovi requisiti modificati dalle successive edizioni del codice.

Qualora il Fabbricante intenda applicare delle modifiche al prototipo oggetto di certificazione ITALCERT di prassi considererà tale situazione come una nuova certificazione di un nuovo prototipo.

6 CERTIFICAZIONE DEGLI ESEMPLARI SUCCESSIVI

6.1 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Ogni esemplare successivo al primo prototipo approvato da ITALCERT deve essere sottoposto ad esame ed approvazione prima della sua immissione in commercio.

Il Fabbricante dovrà trasmettere ad ITALCERT la specifica domanda di certificazione; il Fabbricante dovrà quindi, o contestualmente, trasmettere ad ITALCERT la documentazione attestante la sorveglianza di fabbricazione e le prove iniziali sul prodotto:

- una copia del certificato di approvazione del prototipo;
- i processi di fabbricazione comprendenti le procedure di prova;
- la documentazione di fabbricazione;
- la qualifica approvata degli addetti alla realizzazione delle giunzioni permanenti;
- la qualifica approvata degli addetti alle prove non distruttive;
- la mappatura di ogni saldatura eseguita (identificazione del procedimento e del saldatore)
- i rapporti di prova delle prove distruttive e non distruttive;
- le registrazioni dei trattamenti termici;
- i rapporti di calibrazione;
- i certificati dei materiali del prodotto ed eventuali sotto-parti;
- le dichiarazioni di conformità ed i certificati dei materiali dell'equipaggiamento di servizio;
- una dichiarazione di conformità comprendente la descrizione del prodotto e tutte le variazioni adottate rispetto all'approvazione del prototipo.

6.2 APPROVAZIONE DELL'ESEMPLARE SUCCESSIVO E RILASCIO DEL CERTIFICATO

A seguito dell'apertura della pratica, ITALCERT indica al Fabbricante il nominativo dell'ispettore incaricato delle attività ispettive.

Il Fabbricante ha il diritto di chiederne la sostituzione, entro 5 giorni, dandone motivata comunicazione scritta ad ITALCERT.

ITALCERT si riserva comunque la possibilità di sostituire successivamente le persone incaricate

L'approvazione dell'esemplare successivo al prototipo prevede una visita presso la sede del Fabbricante per esaminare la correttezza della documentazione attestante il processo produttivo e le prove previste sul prodotto e per esaminare l'esemplare realizzato.

L'esame dell'esemplare successivo al prototipo include anche la verifica che esso rientri nella certificazione rilasciata ed in vigore. In particolare per quanto riguarda la verifica del volume effettivo dell'esemplare esaminato rispetto al certificato di approvazione del prototipo, viene ritenuta accettabile una variabilità costruttiva / scostamento rispetto al progetto approvato, purché rientrante nei seguenti limiti:

- Il volume dell'esemplare esaminato deve rientrare nei limiti del $\pm 3\%$ rispetto al volume del prototipo oggetto di certificazione;
- nel caso in cui la certificazione comprenda un determinato intervallo ("famiglia") il volume dell'esemplare esaminato non può eccedere il limite massimo e minimo stabilito oltre un valore del 1,5 %.

Laddove i limiti di cui sopra vengano superati è necessario procedere con la revisione del certificato di approvazione del prototipo.

Ad esito positivo, ITALCERT emette un certificato di ispezione e successivamente la certificazione di conformità del prodotto.

7 MARCATURA

7.1 APPARECCHIATURE RIENTANTI SOTTO LA DIRETTIVA T-PED (CONFORMI A ADR/RID/ADN)

Per i recipienti e le cisterne in ambito T-PED il marchio di conformità consiste nel simbolo grafico "T" che deve avere le caratteristiche grafiche indicate nella direttiva TPED articolo 15 apposto in modo inamovibile e in forma visibile, corredato del numero di identificazione dell'organismo notificato (0426 per ITALCERT) che ha eseguito la valutazione di conformità dei prototipi.

E' vietata l'apposizione di marchi che possano indurre in errore i terzi rispetto al significato o alla grafica del marchio stesso, oppure che ne riducano la visibilità e la leggibilità.

E' inoltre considerata indebita marcatura, e come tale da considerarsi reato ai sensi del c.p., l'apposizione della marcatura Pi con il numero identificativo di ITALCERT su prodotti che non rientrino dell'oggetto delle certificazioni rilasciate o qualora il certificato di riferimento risulti non in vigore o revocato.

7.2 APPARECCHIATURE IMDG

Per i recipienti, le cisterne mobili e i veicoli cisterna in ambito IMDG il marchio di conformità consiste nel simbolo grafico "I" che deve avere le caratteristiche grafiche di cui all'art. 2 del DM 2 Dicembre 2009 (Autorizzazione all'organismo «Italcert S.r.l.» all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134).

E' vietata l'apposizione di marchi che possano indurre in errore i terzi rispetto al significato o alla grafica del marchio stesso, oppure che ne riducano la visibilità e la leggibilità.

E' inoltre considerata indebita marcatura, e come tale da considerarsi reato ai sensi del c.p., l'apposizione della suddetta marcatura su prodotti che non rientrino dell'oggetto delle certificazioni rilasciate o qualora il certificato di riferimento risulti non in vigore o revocato.

8 SOSPENSIONE E REVOCA DEL CERTIFICATO

Il certificato di approvazione del Prototipo può essere sospeso e successivamente revocato da ITALCERT nei seguenti casi:

- qualora il Fabbricante non abbia richiesto ad ITALCERT l'aggiornamento del Certificato a seguito di nuove edizioni del codice;
- qualora il prototipo oggetto di certificazione non risponda più ai requisiti modificati introdotti da una nuova e successiva revisione del codice;
- in caso di mancato pagamento degli importi dovuti a ITALCERT per le attività oggetto del presente regolamento;
- qualora il Fabbricante abbia utilizzato in modo indebito la marcatura di cui ai punti 7.1 o 7.2 suddetti

Il provvedimento di sospensione e/o revoca viene comunicato al Fabbricante mediante raccomandata, con facoltà di anticipare la comunicazione mediante fax e/o e mail.

9 MODALITA' INVIO E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE

Al termine della procedura di certificazione il Fabbricante consegna ad ITALCERT tutta la documentazione relativa all'attività svolta e il fascicolo tecnico finale; è richiesto l'invio in formato elettronico (CD o posta elettronica) secondo quanto descritto nell'istruzione di lavoro IL004 (disponibile per il Fabbricante a richiesta).

10 CONDIZIONI ECONOMICHE

Eventuali variazioni delle tariffe riportate nel tariffario o nell'offerta consegnata al Fabbricante alla stipula del contratto, sono notificate, a mezzo fax o e-mail ai Fabbricanti che abbiano in corso attività di certificazione da parte di ITALCERT. Il Fabbricante ha 30 giorni di tempo per comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche. Passato il termine di 30 giorni senza comunicazioni da parte del Fabbricante, le variazioni delle tariffe verranno ritenute accettate per silenzio – assenso.

11 CONTROVERSIE

Per eventuali controversie, il foro competente è il Tribunale di Milano.

12 RISERVATEZZA

ITALCERT garantisce la riservatezza di tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e/o informazioni dei quali il personale di ITALCERT ed esterno coinvolto nelle attività di valutazione tecnica, sorveglianza, verifica e certificazione venga a conoscenza nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni. La documentazione tecnica inviata ad ITALCERT verrà trasmessa agli ispettori incaricati.

13 DATA PROTECTION – REGOLAMENTO UE 679/2016

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di Data Protection i dati personali forniti dal proprietario a ITALCERT saranno trattati da ITALCERT (personale interno e collaboratori/professionisti esterni coinvolti- questi ultimi designati responsabili esterni al trattamento dei dati) esclusivamente al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali e della gestione del servizio. In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati personali del Cliente è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con la conseguenza che, l'eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l'impossibilità per ITALCERT di dar corso ai medesimi rapporti.

I dati di tipo anagrafico (ad esempio: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, nominativo delle persone di riferimento, numeri di telefono e fax, indirizzi email) vengono raccolti e trattati da ITALCERT con l'esclusiva finalità di gestire e coordinare le attività previste dal presente regolamento e di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile. I dati relativi ai prodotti/servizi (Fascicolo Tecnico, Rapporti di Verifica, Dichiarazioni di conformità, ecc.) vengono raccolti e trattati per ottemperare agli obblighi imposti a ITALCERT in qualità di Ente Notificato.

In sede di contrattualizzazione al Cliente viene consegnata l'informativa a fronte del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di Data Protection a seguito della quale il Cliente può prestare il proprio consenso al trattamento dei dati. In questa sede non si dettagliano tutte le informazioni ivi reperibili.

Si ricorda che:

- il "Titolare del trattamento" è ITALCERT S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante, con sede in Viale Sarca 336, Milano.

- Il Cliente ha diritto, in ogni momento, avere accesso ai propri dati personali trattati da ITALCERT, a puro titolo di esempio al fine di richiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, fatti salvi gli obblighi e le disposizioni di legge che vincolano ITALCERT in quanto Ente Notificato alla conservazione di determinate informazioni.

14 RICORSI

Ricorso contro le decisioni di ITALCERT, con esposizione del proprio dissenso, può essere fatto dal Fabbricante entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione da parte di ITALCERT. Il ricorso deve essere trasmesso mediante fax o mediante raccomandata.

Per essere ammissibile, il ricorso deve:

- a) contenere una descrizione della decisione che viene contestata;
- b) contenere una chiara e dettagliata motivazione a supporto del ricorso stesso.

Al ricevimento del ricorso ITALCERT comunica formalmente entro 7 giorni al ricorrente se il ricorso è stato giudicato ammissibile o meno e, in caso di ammissibilità, la data entro la quale verrà presa una decisione (massimo 60 giorni dal ricevimento del ricorso).

I ricorsi ammissibili vengono valutati da un Comitato di Esperti, nominato dal Direttore di ITALCERT, indipendente rispetto al personale coinvolto nelle azioni che hanno portato alla decisione oggetto del ricorso.

Eventuali spese relative al ricorso sono a carico del Fabbricante, salvo il caso di accoglimento del ricorso.

15 RECLAMI

Il Fabbricante può presentare un reclamo a ITALCERT per le attività svolte nell'ambito del presente regolamento. Ogni reclamo ricevuto viene riesaminato da personale esperto non coinvolto nelle attività oggetto della segnalazione.

ITALCERT gestisce in modo formale ogni reclamo pervenuto in forma scritta (lettera, fax o e-mail); i reclami giunti in forma verbale verranno gestiti in modo documentato se ritenuto opportuno.

La gestione del reclamo prevede:

- a) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo, con l'analisi del reclamo ed eventuali azioni previste per la sua gestione, con la relativa tempistica;
- b) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) al completamento delle azioni previste.

16 ACCETTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

Il Fabbricante, nel richiedere la certificazione del proprio sistema interno di ispezione accetta i contenuti del presente regolamento.

In caso di futuri aggiornamenti e modifiche ITALCERT renderà disponibile il Regolamento sul proprio sito internet www.italcert.it e ne darà comunicazione al cliente mediante fax, lettera raccomandata o e-mail.

Il Fabbricante ha 60 giorni di tempo per comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche, atto che comporta la rinuncia alla certificazione.

Passato il termine di 60 giorni senza comunicazioni da parte del Fabbricante, la nuova edizione del presente Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso.